



ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA ITALIANA

Proposta di progetto di legge sulla magistratura laica

approvato dall'assemblea O.U.A. del 15\16 maggio 2009



La magistratura laica

Art. 1

Disciplina della magistratura laica

1. Nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 dopo il Titolo II è inserito il seguente:

“Titolo III Bis

Della magistratura laica

Art. 84 bis

Magistrati laici

Per magistrato laico si intende qualunque Magistrato diverso da quello professionista (nominato a seguito di concorso per uditore giudiziario) e quindi il termine comprende i Giudici di Pace, i GOA ed i GOT per quanto attiene la Magistratura Laica Giudicante ed i VPO per la Magistratura Laica Requirente.

Possono essere addetti agli uffici giudiziari di primo grado, previo decreto del Ministro della giustizia, su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, magistrati laici in numero tale da far sì che il rapporto tra magistrato laico e processi di loro competenza di cui al successivo art. 84 undecies e pendenti alla data del 30 giugno precedente all'entrata in vigore delle presente legge sia pari a 1\400 relativamente agli uffici giudicanti e 1\500 relativamente agli uffici requirenti. Con il medesimo decreto è individuato il numero di incarichi conferibili per ciascun ufficio giudiziario.

Ai magistrati laici di cui al comma 1 sono assegnati i compiti di cui all'articolo 84-undecies con i provvedimenti tabellari o comunque organizzativi degli uffici.

Art. 84 ter

Concorso per magistrato laico

La nomina a magistrato laico si consegue tramite concorso per titoli ed esami.



I titoli sono stabiliti con D.M. con riferimento all'anzianità di iscrizione all'albo avvocati, di progresso esercizio di funzioni di giudice onorario, pubblicazioni e specializzazioni.

L'esame consiste nella discussione orale di una questione pratica di diritto civile ed un a di diritto penale e nella redazione di una sentenza.

Nell'ambito della discussione orale il candidato deve sostenere ed argomentare una tesi giuridica, dimostrando la padronanza di dottrina e giurisprudenza ed il possesso di una metodologia giuridica appropriata.

Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono in media non meno di dodici ventesimi di punti nelle prove scritte.

Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

In ogni concorso ci sarà una quota di posti, non inferiore al 20%, riservata a Magistrati onorari in servizio.

Art. 84 quater

Requisiti per l'ammissione al concorso per esami

I requisiti per l'ammissione al concorso per esami sono i seguenti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili;
- c) essere di condotta incensurabile (nel senso di non aver riportato né una condanna penale definitiva a titolo di dolo, né una sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione);
- d) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti;
- e) essere iscritti all'albo degli avvocati da almeno sei anni o aver espletato per il medesimo periodo funzioni di Giudice di pace, GOT, GOA, VPO.

Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.



Art. 84 quinquies

Indizione del concorso e svolgimento della prova

Il concorso per esami di cui all'articolo 85 ter si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso con le modalità previste per il concorso per magistrato ordinario.

Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova.

Con il medesimo decreto viene nominato un comitato di vigilanza, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, composto da quattro magistrati, dei quali uno che abbia conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di presidente, e da quattro avvocati, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria.

Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano.

Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.

Art. 84 sexies

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato laico, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.



Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono presentate o spedite oltre il termine di cui al comma 1.

I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda, entro lo stesso termine, alla autorità, consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma.

Art. 84 septies

Nomina a magistrato laico

I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrato laico, nei limiti dei posti messi a concorso.

Gli idonei non prescelti, che superano il numero dei posti messi a concorso, possono essere utilizzati nei due anni dalla pubblicazione della graduatoria.

Art. 84 octies

Tirocinio dei magistrati laici

I magistrati laici, nominati a seguito di concorso, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

Art. 84 nonies

Valutazione della professionalità

Tutti i magistrati laici sono sottoposti alla medesima valutazione di professionalità previste per i magistrati ordinari ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno.

In particolare disciplina:



a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;



e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici e dal Consiglio Distrettuale dell'Ordine, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. I rapporti del capo dell'ufficio e del consiglio dell'ordine distrettuale degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario, di quello espresso dal Consiglio Distrettuale dell'Ordine degli Avvocati e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".



Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

Se il giudizio è "negativo" il magistrato laico è dispensato dal servizio.

Prima delle audizioni di cui al commi 7 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi è impedito, l'audizione può essere differita per una sola volta.

La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi della normativa vigente dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto.

Art. 84 decies

Incompatibilità, cause di cessazione, decadenza e revoca

Le incompatibilità, le cause di cessazione, decadenza e revoca, i diritti ed i doveri per il Magistrato laico sono gli stessi previsti dalla legge per il Magistrato ordinario.

Art.84 undecies

Funzioni dei magistrati laici

I Magistrati laici sono divisi in due ruoli separati:

- a) addetti a funzioni giudicanti civili e penali;
- b) i vice procuratori laici.

Sono addetti alle loro funzioni in una o più delle articolazioni territoriali dell'ufficio con provvedimento del capo dell'ufficio sulla base dei criteri indicati nei provvedimenti tabellari o nei provvedimenti di organizzazione dell'ufficio.



I criteri generali per la predisposizione dei provvedimenti di cui al comma precedente sono fissati dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto in particolare:

Per i magistrati laici giudicanti:

a) che nell'ambito delle funzioni penali i giudici laici possono essere adibiti a funzioni monocratiche, fatta, altresì, eccezione per le funzioni di giudice singolo per le indagini e per l'udienza preliminare. Possono essere adibiti solo alla trattazione dei procedimenti relativi alla giustizia di pace, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, nonché alla trattazione dei reati di cui all'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale con esclusione dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale e dei delitti e contravvenzioni di cui all'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, puniti con pena detentiva anche congiunta con pena pecuniaria;

b) che nell'ambito delle funzioni civili di primo grado, i giudici **laici** siano addetti solo alla trattazione di cause relative alla giustizia di pace, vale a dire relative a beni mobili di valore non superiore a € 25.000,00 di cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non eccedente i 50.000,00 euro, di cause relative all'apposizione di termini ed all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, di cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, di cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, di cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, di cause di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

c) che gli stessi possano, altresì, in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, essere incaricati anche della trattazione dei procedimenti di cui al regolamento 861/2007 UE dell'11 luglio 2007 e di altre controversie di valore inferiore a cinquantamila euro, con esclusione di quelle che riguardino materia di lavoro, previdenza ed assistenza, fallimentare, famiglia, stato e capacità delle persone, separazione personale dei coniugi o scioglimento del matrimonio, di responsabilità professionale, diffamazione a mezzo stampa, marchio e brevetto, diritto d'autore, divisione, successione, querela di falso, società, impugnazione dei provvedimenti concernenti la disciplina dell'immigrazione, opposizioni avverso i provvedimenti delle autorità indipendenti e della Banca d'Italia (anche se rien-



tranti nella competenza del Giudice Ordinario di primo grado), esecuzione di contratti di appalto pubblico, elettorale, diritto della navigazione e in tutti i procedimenti relativi a diritti indisponibili.

d) della necessità che possano essere incaricati, in caso di assenza o impedimento, della sostituzione di magistrati ordinari, per un periodo non superiore ad un anno, sia nelle funzioni monocratiche sia in quelle collegiali, in quest'ultimo caso in misura non eccedente una singola unità e mai per la sostituzione del presidente. Non costituisce impedimento la situazione del magistrato ordinario che abbia un carico di lavoro eccedente la media nazionale o lo svolgimento di incarichi previsti dalla legge o l'impegno in una attività di carattere eccezionale o straordinaria attestata dal capo dell'ufficio.

Possono, altresì, essere applicati, per periodi non superiori a sei mesi consecutivi, presso altri uffici del distretto.

Per i magistrati laici inquirenti:

nell'ambito delle funzioni di sostituto procuratore della repubblica onorario possono essere delegati a rappresentare l'accusa nella udienza dibattimentale o camerale e per i procedimenti aventi ad oggetto reati di cui alla lettera a), con esclusione di quelli nei quali sia stato eseguito un arresto o fermo da parte della polizia giudiziaria o di quelli nei quali insorga la necessità di richiedere una misura cautelare personale o reale, fatta eccezione per i giudizi direttissimi; possono trattare i procedimenti in cui debbano essere richiesti o adottati provvedimenti di sequestro probatorio previo visto del procuratore della repubblica sulla richiesta o sul provvedimento; non possono richiedere o emettere i provvedimenti di cui agli articoli 254, 255, 267, 384, comma 1, 388, 389, 390 del codice di procedura penale né essere delegati a prendere parte alla udienza di cui all'articolo 391 del predetto codice; possono essere delegati per i procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto di pagamento di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; possono essere delegati a richiedere l'emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale.

Del procedimento disciplinare

Art. 84 duodecies



Procedimento disciplinare

Ai Magistrati laici si applicano il procedimento disciplinare e le sanzioni previste per i magistrati ordinari.

La sezione disciplinare del CSM acquisisce un parere del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli avvocati nel cui distretto esercita le funzioni il giudice laico.

Art 2

Istituzione del Tribunale ordinario di primo grado

A decorrere dal 90° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge gli uffici del giudice di pace sono trasformati in articolazioni del tribunale ordinario di primo grado e le relative competenze sono trasferite ai tribunali ordinari di primo grado nel cui circondario sono insediati con le seguenti modalità.

Ai procedimenti penali e civili pendenti innanzi agli uffici del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli da 311 a 322 del codice di procedura civile e quelle previste dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 per i procedimenti penali;

Per tutte le decisioni emanate dal soppresso ufficio del giudice di pace, per le quali non pende appello alla data di entrata in vigore della presente legge la impugnazione si effettua dinanzi alla corte di appello secondo le ordinarie regole di competenza.

I procedimenti pendenti in grado di appello dinanzi al tribunale ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge sono trattati esclusivamente da magistrati ordinari;

Gli incarichi conferiti ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato laico con durata quadriennale dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al successivo articolo 4.

Nella elaborazione dei provvedimenti tabellari relativamente alla organizzazione della magistratura laica i consigli giudiziari acquisiscono il parere della Regione interessata e del Consiglio dell'Ordine Distrettuale, che devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta.



A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano gli incarichi conferiti ai giudici onorari aggregati di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276 e sono soppresse le sezioni stralcio.

Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnato agli uffici del giudice di pace, i beni e le dotazioni strumentali degli uffici stessi entrano a far parte del tribunale nel cui circondario si trovano a decorrere dal l'entrata in vigore della presente legge ed in prima applicazione è assegnato alla articolazione territoriale del tribunale ordinario di primo grado corrispondente a quella ove prestava servizio. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 3

Norme transitorie

Sino al completamento, tramite appositi concorsi, dell'organico di cui all'art. 1 della presente legge, gli incarichi di magistrato laico (a seguito di trasformazione di incarichi di giudici di pace, di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari) sono rinnovabili quadriennalmente, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, per non più di **tre** volte, salva la cessazione per limiti di età, che è fissata: a) in settantacinque anni per coloro che hanno superato i sessantotto anni, alla data di entrata in vigore della presente legge; b) in settanta anni per coloro che hanno un'età compresa tra i sessanta ed i sessantasette anni, c) in sessantacinque anni per coloro che hanno meno di sessanta anni.

Le valutazioni in vista dei rinnovi quadriennali degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono operate in base ai criteri ed agli elementi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

In fase di prima applicazione del presente articolo tutti magistrati onorari in servizio di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti a valutazione straordinaria di professionalità entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge sulla base degli elementi di cui al comma 3 ed in caso di valutazione negativa è disposta la cessazione dall'incarico.

La pubblicazione di bandi per il conferimento di incarichi di magistrato onorario e le nuove nomine di giudici di pace, sono sospese fino al 31 dicembre 2009. Sono revocati tutti i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.



In deroga a quanto innanzi previsto, i procedimenti disciplinari pendenti a carico dei giudici di pace nei quali è già stata operata la contestazione dell'illecito disciplinare continuano ad essere regolati dalle norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, ma si applicano gli articoli 84-terdecies, 84-quaterdecies, 84-quinquiesdecies, 84-sexdecies, 84-septiesdecies, comma terzo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, se più favorevoli.

Art. 4

Indennità dei magistrati laici

Ai magistrati laici di cui alla presente legge spetta una retribuzione corrispondente all'emolumento minimo spettante al magistrato ordinario, oltre i contributi previdenziali.

La retribuzione prevista dal presente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati ed è assimilata, a fini fiscali e previdenziali, ai redditi di lavoro dipendente.

Art. 5

La copertura finanziaria necessaria per la presente legge rinvie dal risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle condanne dello stato al risarcimento per la durata dei processi.

L'eventuale integrazione necessaria sarà finanziata con l'utilizzo dei proventi rinvenienti dall'acquisizione delle somme versate dai privati in relazione al servizio giustizia (contributo unificato, spese di giudizio, imposta di registro sulle sentenze, etc.).

Il Coordinatore della Commissione

Ordinamento giudiziario

(prof. avv. Giuseppe Chiaia Noya)

Il Presidente O.U.A.

(avv. Maurizio de Tilla)